

Deliberazione n. 93/2022/VSGC



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario (relatore)
dott.ssa Borelli Elisa	referendario
dott.ssa Pais Greco Ilaria	referendario

Adunanza del 29 giugno 2022

Comune di Bologna

Verifica sul funzionamento dei controlli interni

Esercizio 2020

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 11/2022/INPR, di approvazione del programma dei controlli per l'anno 2022;

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2020/INPR;

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Bologna per l'esercizio 2020;

VISTA la nota di risposta fornita dall'ente in riscontro alla nota istruttoria di questa Sezione avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito a quanto attestato nel suddetto referto;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 47 in data 28 giugno 2022 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 29 giugno 2022;

UDITO il relatore, referendario Marco Scognamiglio.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, recante linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19, ha voluto evidenziare alcuni aspetti significativi della gestione i cui esiti potrebbero rischiare di compromettere, in assenza di opportune interazioni sinergiche tra i controlli, il perseguimento degli equilibri di bilancio.

1. Sempre la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/2021/INPR, ha approvato le linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province, sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2020.

2. Il questionario risponde, principalmente, all'esigenza di cogliere le principali modalità attuative del sistema dei controlli interni che le diverse realtà territoriali hanno adottato, permettendo così di analizzarne il funzionamento ed i risultati raggiunti. In esso è stata inserita una specifica appendice, i cui contenuti sono ricavati dalla precedente deliberazione n.18/2020/INPR cit., finalizzata ad analizzare gli effetti della pandemia sui controlli interni. Inoltre, per cogliere gli effetti della innovazione organizzativa rappresentata dal ricorso al lavoro agile, sono stati formulati taluni quesiti specifici inseriti in una ulteriore appendice del medesimo questionario.

3. Questa Sezione regionale di controllo, nell'ambito della programmazione dell'attività di controllo per il 2022, approvata con deliberazione n. 11/2022/INPR,

ha stabilito di procedere alla verifica sul funzionamento dei controlli interni, relativi all'esercizio per il 2020, sui Comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005.

4. Il magistrato istruttore ha pertanto esaminato il referto del Sindaco sul funzionamento dei controlli interni nell'esercizio 2020, inviato a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 148 del T.U.E.L. e redatta in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con la citata deliberazione n. 13/2021, mediante la compilazione del questionario ivi allegato.

5. In esito all'analisi del questionario-referto, al fine di acquisire ulteriori elementi utili a verificare la effettiva adeguatezza dei controlli interni, il magistrato istruttore ha richiesto, con apposita nostra istruttoria, i seguenti approfondimenti:

- descrivere brevemente le misure richieste per ripristinare l'equilibrio finanziario (domanda 5.4) e atti conseguenziali adottati;
- chiarire come è stata concretizzata l'adozione di specifici protocolli per il sistema dei controlli interni, per adattare quest'ultimo al contesto emergenziale, di cui alla domanda 8.1., anche in considerazione del fatto che l'organo di revisione nel parere sul BP 2021-23 ha invitato l'ente a tenere in considerazione la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18 del 2020, dedicata alle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19, e ad adeguarsi ai principi in essa affermati;
- esporre le motivazioni per cui non sono state adeguate le modalità di attuazione e i relativi regolamenti interni dei controlli di regolarità amministrativa e contabile in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 (domanda 8.3.), e non sono state programmate ed attuate verifiche successive, anche a campione, su atti di spesa, finalizzati a fronteggiare l'emergenza pandemica, adottati dall'ente in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili (domanda 8.4.);
- chiarire come sono state rafforzate le misure di controllo a presidio del rischio derivante da possibili condotte illecite, di cui alla domanda 8.5.;
- relazionare sulle modalità di effettuazione del monitoraggio dei finanziamenti legati all'emergenza ai fini della loro corretta contabilizzazione ed effettivo utilizzo (domanda 8.16.);
- in merito alla domanda 8.20., descrivere brevemente le modifiche ai contratti di servizio intervenute ed esporre le valutazioni dell'ente in relazione alla mancata necessità di variazioni per i contratti di servizio non modificati;

- in merito al controllo sulla qualità dei servizi, indicare come si sono concretizzate le azioni descritte dalle domande 8.21., 8.22., 8.23 e 8.24.;
- chiarire in che modo gli organi di controllo interno hanno verificato l'impatto del lavoro agile sulla continuità e sulla qualità dei servizi pubblici prodotti dall'ente (domanda 9.4.);
- indicare come è stato disciplinato il sistema di rendicontazione delle attività lavorative svolte in modalità agile (domanda 9.6.).

6. In esito al riscontro istruttorio fornito dall'ente, il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Bologna all'esame del collegio.

Considerato in

DIRITTO

1. I controlli interni rappresentano un fondamentale presidio per il buon andamento delle Pubbliche amministrazioni, in quanto funzionali a consentire ai vertici dell'ente di disporre di informazioni necessarie per valutare l'andamento delle gestioni e di apportare le opportune misure correttive in presenza delle criticità e delle disfunzioni riscontrate.

2. Con specifico riferimento agli enti locali, preliminarmente va richiamato l'art. 147 T.U.E.L., il quale così dispone:

«1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento».

3. L'art. 148, co. 1, del T.U.E.L., come modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che «le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale».

Dal tenore letterale della norma si evince che la verifica del funzionamento dei controlli interni è strumentale anche alla verifica del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio.

Il collegio ritiene pertanto che la verifica circa il funzionamento dei controlli interni debba opportunamente prendere le mosse dalle risultanze dell'esame, contestualmente effettuato da questa Sezione regionale di controllo, ai sensi

dell'art. 1, co. 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, della documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2021/23 ed al rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Bologna.

4. Va quindi rilevato che all'esito dell'istruttoria, svolta sul Comune di Bologna ai sensi del richiamato art. 1, co. 166, della legge 266/2005, emerge un quadro caratterizzato dal sostanzialmente mantenimento dei più rilevanti equilibri di bilancio. La parte libera del risultato di amministrazione è consistente, al pari degli accantonamenti. Non risultano tensioni di cassa ed al termine dell'esercizio 2020 risulta ampiamente positivo l'equilibrio di parte corrente. Sono presenti, tuttavia, i seguenti profili di criticità:

- scarsa percentuale di riscossione delle entrate proprie;
- tardato invio dei prospetti di verifica dei debiti e crediti reciproci entro la data di approvazione del rendiconto dell'ente;
- ulteriori criticità emerse in esito alla verifica effettuata dai servizi ispettivi del Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria generale dello Stato.

5. Ognuna delle richiamate criticità, per quanto non abbia inciso sul mantenimento degli equilibri di bilancio al termine dell'esercizio per il 2020, merita adeguata attenzione ed impone di attuare, tempestivamente, gli opportuni interventi correttivi.

È quindi chiamato in causa, in particolare, il controllo sugli equilibri finanziari, di cui all'art. 147-*quinquies* del T.U.E.L., il quale è diretto a garantire il costante controllo della gestione di competenza, della gestione dei residui e di quella di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario e di controllo da parte dei responsabili dei diversi servizi dell'ente.

5.1. L'intento della norma è infatti quello di responsabilizzare l'intera organizzazione dell'ente, attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione nel suo complesso. L'articolo in esame prescrive, infatti, che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto «sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità».

Le modalità, nonché l'assetto organizzativo relativo al controllo degli equilibri, devono trovare esauriente disciplina nel regolamento di contabilità dell'ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo in parola

e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari.

5.2. Di rilievo è il collegamento degli artt. 147 e 147-*quinquies* con l'art. 153, comma 6, T.U.E.L., ove si fa riferimento al Regolamento di contabilità dell'ente al fine di disciplinare le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni agli organi di governo, nonché alla Corte dei conti in caso di situazioni pregiudizievoli degli equilibri del bilancio (cfr. Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/2017/INPR).

6. Per quanto specificamente attiene alla scarsa percentuale di riscossione, ad avviso della Sezione viene altresì viene in rilievo, in particolare, il controllo di gestione, il quale è finalizzato a garantire «la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa» (art. 196, co. 1, del T.U.E.L.) attraverso la verifica dello «stato di attuazione degli obiettivi programmati» (art. 196, co. 2, del T.U.E.L.) ed «attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi» (*id.*). Tale modalità di controllo, quindi, è finalizzata anche al governo della sana gestione finanziaria, soprattutto in seguito alle ricordate modifiche apportate dal d.l. 174/2012, che ha inteso porre in stretto collegamento il sistema dei controlli interni con la garanzia degli equilibri. Se ne trova ulteriore conferma nell'art. 197, co. 4, del T.U.E.L., ove è stabilito che «la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7».

6.1. La Sezione ritiene allora auspicabile che, a fronte di criticità gestionali che possano incidere sul profilo finanziario, come nel caso di una rilevata bassa capacità di riscossione, l'ente consideri la possibilità di inserire tra gli obiettivi da raggiungere l'implementazione di misure organizzative e gestionali atte a migliorare il dato finanziario (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 60/2022/VSGC).

7. Per quanto specificamente attiene al tardato invio dei prospetti di verifica dei debiti e crediti reciproci entro la data di approvazione del rendiconto dell'ente, va rammentato che il controllo da parte del Comune sui dati finanziari che

riguardano le società partecipate è oggetto di particolare enfasi da parte del legislatore.

Innanzitutto, è lo stesso art. 147-*quinquies*, del T.U.E.L. che, al terzo comma, specifica, che il controllo sugli equilibri finanziari implica la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Più in generale, il controllo sulle società partecipate non quotate, di cui all'art. 147-*quater*, deve essere in grado di fornire elementi utili anche all'adeguato esercizio degli altri controlli ed essere funzionale altresì alla verifica del rispetto delle norme di legge di cui tali organismi sono destinatari. Questa Sezione regionale di controllo ha più volte rimarcato la necessità di strutturare questa forma di controllo in modo che adempia pienamente alle funzioni ad esso intestate dalla legge, attraverso un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, nonché i contratti di servizio, la qualità dei servizi erogati, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica (cfr. deliberazioni n. 29/2021/VSGC, 111/2021/VSGC, 11772021/VSGC, 110/2021/VSGC).

8. In merito ai rilievi formulati dai servizi ispettivi, oggetto di compiuta disamina da parte di questa Sezione nella deliberazione relativa all'analisi rendiconto 2020 e sul preventivo 2021/23, va invece richiamato il ruolo del controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

L'effettuazione di questa prima tipologia di controllo rappresenta un presupposto imprescindibile degli altri controlli, in quanto tutti implicano la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 154/2015/PRSP). In particolare, per quanto maggiormente rileva nel contesto qui in esame, si deve rimarcare l'importanza della fase di rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del competente servizio, che deve intercettare le irregolarità che eventualmente caratterizzino il singolo atto.

In proposito giova rammentare che, rappresentando tale tipologia di controllo un presidio indispensabile ai fini della verifica della regolarità dell'azione amministrativa, le risultanze della fase successiva, disciplinata dal secondo comma dell'art. 147-*bis*, vanno trasmesse all'organo di revisione, chiamato ad effettuare, anche in base a tali risultanze, tutte le opportune verifiche nell'ambito dell'attività di vigilanza ad esso demandata dall'art. 239, co. 1, lett. c) del T.U.E.L., la quale deve riguardare l'acquisizione delle entrate, l'effettuazione delle

spese, l'attività contrattuale, l'amministrazione dei beni, la completezza della documentazione, gli adempimenti fiscali e la tenuta della contabilità. Tali verifiche vanno effettuate anche a mezzo di adeguate tecniche di campionamento (art. 239, co. 1, lett. c) in modo da intercettare le fattispecie caratterizzate da maggior rischio: si vedano a tale proposito la deliberazione n. 60/2022/VSGC di questa Sezione nonché i "principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali" redatti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

9. La Sezione prende atto che, al netto delle raccomandazioni sopra formulate, dalle informazioni fornite dall'ente in istruttoria il Comune di Bologna appare dotato di un sistema di controllo interno evoluto che ha saputo fronteggiare le contingenze emergenti dalla crisi pandemica. In particolare, vanno valutati positivamente:

- l'inserimento, nell'ambito delle linee guida per la misurazione e valutazione della *performance*, della possibilità di assegnare e valutare i dipendenti anche su due nuovi comportamenti organizzativi, che attengono allo svolgimento delle attività in modalità agile;
- le modifiche, intervenute nel 2021, relative alle modalità di attuazione dei controlli interni; i relativi regolamenti relativi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile sono stati infatti modificati, allo scopo di adeguare il funzionamento al quadro normativo e alle esigenze organizzative interne; il regolamento del sistema dei controlli interni del Comune di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 7 gennaio 2013, è stato modificato a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento di contabilità; le modalità organizzative del controllo successivo sono state aggiornate con atto del Segretario a seguito dell'acquisizione di un nuovo *software* di controllo;
- l'utilizzo di uno specifico *software* applicativo per il campionamento degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'aggiornamento della mappatura dei processi;
- la formalizzazione di indicazioni operative allo scopo di uniformare il più possibile la gestione delle spese straordinarie sostenute per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, in modo da ottenere una loro precisa rendicontazione.

10. La Sezione ritiene di dover evidenziare che l'esigenza di verifica del funzionamento dei controlli interni assume ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a

concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

10.1. A tale proposito, va preliminarmente rammentato che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Governo nazionale, come noto, ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti attraverso la presentazione di progetti. Molte delle componenti che interessano gli enti locali riguardano peraltro ambiti di investimento in relazione ai quali è dato rinvenire preesistenti linee di finanziamento.

Una efficace programmazione delle Autonomie territoriali, che sia in grado di creare valore per la collettività amministrata, passa allora anche attraverso la previa ricostruzione dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati: è entro tale quadro che gli enti potranno, attraverso la previa ricognizione di fabbisogni e priorità strategiche, modulare gli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

10.2. Ad avviso della Sezione vengono pertanto in rilievo, in tale ambito, il controllo strategico ed il controllo di gestione.

10.2.1. Il controllo strategico è infatti strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla *performance* dell'intera organizzazione. La Sezione delle Autonomie ha da lungo tempo evidenziato, con deliberazione 28/2014/INPR, che esso impone il preliminare, graduale adeguamento dell'organizzazione della struttura e, quindi, la fissazione dei principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socioeconomici connessi.

10.2.2. Il controllo di gestione è volto a rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati, informando i responsabili preposti a decidere, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi. Il controllo di gestione, funzione trasversale e diffusa all'intera struttura dell'ente, si deve caratterizzare per la contestualità dell'azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto agli standard prefissati allo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità

dell'azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

10.3. Nell'ambito del PNRR è inoltre fondamentale la verifica della corretta allocazione in bilancio delle risorse messe a disposizione degli enti territoriali, in modo da impedire che esse vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità e non diventino così strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall'ordinamento contabile. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, infatti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico (art. 3, comma 3, primo periodo, del d.m. 11 ottobre 2021)

10.3.1. Vengono quindi in rilievo il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo sugli equilibri finanziari ed il controllo sulle società partecipate non quotate, che devono risultare funzionali a garantire il rispetto di tali regole applicative.

10.4. Nel contesto in esame, è altresì compito degli enti locali monitorare lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi finanziati, rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, rispettare il principio del "non arrecare danno significativo" (secondo il quale nessuna misura finanziata dagli deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852) ed adottare misure finalizzate alla prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.

10.4.1. In tale ottica, presupposti organizzativi indispensabili al potenziamento dei controlli interni sono rappresentati da una chiara definizione di ruoli e di relative competenze della struttura/unità/ufficio deputato allo svolgimento delle attività di verifica e controllo e da una dotazione organica della struttura/unità/ufficio deputato allo svolgimento delle attività di verifica e controllo sufficientemente adeguata in termini di numerosità e competenze tecniche-amministrative.

10.5. La Sezione, pertanto, auspica che il Comune di Bologna prosegua nel percorso di rafforzamento delle procedure di controllo interno, in linea con le esigenze che scaturiscono dal contesto attuale.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, conclude senza ulteriori osservazioni la verifica sul funzionamento dei controlli interni, per l'esercizio 2020, del Comune di Bologna.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, al sindaco, al Consiglio comunale, al Segretario generale, all'Organo di revisione dei conti del Comune di Bologna;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito Internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 29 giugno 2022.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 5 luglio 2022

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)